



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area 1^/

Roma, data protocollo

OGGETTO: Schema di Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, recante disposizioni concernenti “Attivazione delle Commissioni mediche dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza”.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP MOSAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO-ES-LS-CONSAP-M.P.	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	=ROMA=

Di seguito a precorsa corrispondenza si trasmette, unitamente alla relazione tecnica ed alla relazione illustrativa, lo schema di provvedimento in oggetto riformulato all’art. 4, all’esito delle valutazioni emerse in sede di esame congiunto del 15 febbraio scorso.

Nel predetto articolo è stato specificato che, relativamente ai procedimenti per i quali sia stato già recapitato all’interessato l’atto-invito di presentazione agli accertamenti sanitari, la competenza alla trattazione dell’istanza resta incardinata presso le attuali Commissioni Mediche Ospedaliere Militari di Roma e La Spezia.

Si resta in attesa di un cenno di riscontro a vista.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
De Bartolomeis



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”;
- VISTO l’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, secondo cui, al fine di un più razionale impiego delle risorse, l’Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a stipulare convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni per il relativo personale, anche attraverso l’istituzione di apposite commissioni mediche incaricate dell’espletamento dei compiti di accertamento ivi richiamati;
- VISTO che il comma 2 del suindicato articolo 1-ter, del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, per la composizione e il funzionamento delle citate Commissioni mediche, rinvia alle disposizioni, per quanto compatibili, di cui al D.P.R. n. 461 del 2001 e al Titolo V del Libro I del decreto legislativo n. 66 del 2010, salvo quanto previsto per la preposizione alle medesime Commissioni;
- VISTO che il medesimo comma 2 dell’articolo 1-ter del decreto-legge n. 45 del 2005, rinvia ad un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la determinazione delle competenze territoriali, dell’organizzazione e delle modalità per l’avvio delle predette Commissioni mediche;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”;
- VISTO l’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre, n. 125, secondo cui, per assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell’ambito del comparto sicurezza e difesa, il Ministero dell’interno è autorizzato a stipulare, a condizioni di reciprocità, le predette convenzioni anche con il Ministero della difesa per l’espletamento dei medesimi compiti anche nei confronti del personale militare, compreso quello del Corpo della Guardia di finanza;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO l'articolo 7, comma 5, del suindicato decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui alla predetta attuazione deve provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie delle Amministrazioni interessate, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
- VISTO l'art- 45, comma 3 bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito nella legge 4 agosto 2022, n. 122, secondo cui "le commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1 giugno 2023";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, concernente il "Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78", ed in particolare l'articolo 9;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2019, n. 171 recante "Regolamento concernente modifiche al DPR n. 208/2001: Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ex l. n. 78/2000";
- VISTO il decreto interministeriale 12 febbraio 2004, recante "Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori”;

- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, concernente il numero e le competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
- VISTO il decreto del Capo della Polizia –Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 28 giugno 2022 riguardante la rideterminazione dell'assetto ordinativo delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
- RITENUTO necessario, allo scopo di dare attuazione all'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, procedere all'istituzione di apposite Commissioni mediche, individuandone, altresì, la competenza territoriale, l'organizzazione e le modalità per l'avvio delle attività;
- INFORMATE le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato in data 15 febbraio 2024;

DECRETA

Articolo 1

(Commissioni mediche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, sono istituite le Commissioni mediche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di prima istanza.
2. Le Commissioni mediche erogano prestazioni di servizi sanitari comuni a favore del personale interessato, in base a quanto stabilito dalle Convenzioni stipulate ai sensi dei richiamati art. 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005 e art. 7, comma 3, del decreto legge n. 101 del 2013.
3. La composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni mediche sono disciplinate dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.
4. Gli ambiti territoriali di competenza delle Commissioni mediche sono definiti nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

(Organizzazione)

1. Le Commissioni mediche di cui all'articolo 1, sono costituite da tre componenti, appartenenti alla Carriera dei medici della Polizia di Stato, di cui uno, con qualifica non inferiore a primo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dirigente medico, con funzioni di presidente. I medici capo ed i medici superiori della Polizia di Stato possono svolgere, su delega, la funzione di presidente delle Commissioni mediche, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del d.lgs. 5 ottobre 2000, n.334. Il presidente e i due componenti delle Commissioni mediche sono nominati con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. Nel caso in cui il personale da sottoporre ad accertamenti, secondo le previsioni delle Convenzioni di cui all'art. 1, appartenga al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, ovvero si tratti di personale militare o appartenente ad altra Forza di polizia ad ordinamento civile, uno dei due componenti di cui al comma precedente è individuato dall'amministrazione di provenienza del personale interessato e nominato secondo le modalità del proprio ordinamento.

3. In caso di vacanze nell'organico della carriera dei funzionari medici di polizia, uno dei due componenti di ciascuna delle Commissioni mediche di cui al comma 1 può essere individuato in un medico esterno all'Amministrazione della pubblica sicurezza, specialista in medicina legale o con esperienza almeno decennale nell'ambito della stessa Amministrazione, mediante le procedure delle vigenti convenzioni annuali stipulate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per il loro funzionamento, le Commissioni mediche di cui all'articolo 1, si avvalgono delle risorse umane, finanziarie e logistiche del Dipartimento della pubblica sicurezza, delle Questure presso le quali sono istituite e di quelle previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del presente decreto.

Articolo 3

(Modalità di avvio delle attività)

1. Le Commissioni mediche di cui all'articolo 1 del presente decreto operano a decorrere dalla data della sottoscrizione della prima delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, o dalla diversa data indicata nelle medesime convenzioni.

2. Dalla medesima data sono trasmesse alle predette rispettive Commissioni le istanze per gli accertamenti di cui all'articolo 1-ter, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, relative al personale della Polizia di Stato in servizio nell'ambito territoriale di competenza di cui al richiamato allegato A al presente decreto. Per le istanze relative al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al personale militare ovvero al personale appartenente ad altra Forza di polizia ad ordinamento civile, le modalità di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

trasmissione delle istanze e le relative procedure attuative sono definite dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013.

Articolo 4

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I procedimenti relativi alle istanze di cui all'articolo 3, comma 1, in corso alla data di entrata in vigore ivi indicata, **per i quali sia stato già recapitato all'interessato l'invito a presentarsi agli accertamenti sanitari**, sono definiti dalle Commissioni mediche ospedaliere che ne hanno avviato l'esame, salvo quanto previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013.

2. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente ed entra in vigore dalla data di registrazione.

Roma,

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pisani

Schema di decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, recante disposizioni concernenti: “Attivazione delle Commissioni mediche dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’esigenza di adottare un provvedimento destinato all’attivazione delle Commissioni mediche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza scaturisce dal fatto che il decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e s.m.i., a decorrere dal 1 giugno 2023 ha soppresso le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero dell’economia e delle finanze, con conseguente devoluzione delle funzioni esercitate alle competenti Commissioni Mediche Ospedaliere del Ministero della difesa.

In effetti, a seguito della soppressione è emersa per questo Dipartimento della P.S., la necessità di individuare soluzioni alternative in grado di fronteggiare le esigenze dei bacini di utenza del personale della polizia di stato in servizio e in quiescenza, affidati agli organismi collegiali di Napoli e Firenze, oramai dismessi, le cui funzioni, sarebbero devolute alle C.M.O. di Roma e La Spezia.

Ciò determinerebbe un ulteriore aggravio del già considerevole carico di lavoro dei predetti organi collegiali, con conseguente maggiore ritardo nella trattazione delle istanze presentate dagli interessati.

In tal senso è sembrato utile far riferimento alle previsioni del vigente articolo 1-ter del decreto legge 31.3.2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89 che contempla la possibilità per l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza di stipulare convenzioni con altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni per il relativo personale, anche attraverso l’istituzione di proprie apposite Commissioni Mediche.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 45 del 2005, rinvia ad un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la determinazione delle competenze territoriali, dell’organizzazione e delle modalità per l’avvio delle predette Commissioni mediche.

Inoltre, l’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre, n. 125, stabilisce che, per assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell’ambito del comparto sicurezza e difesa, il Ministero dell’interno è autorizzato a stipulare, a condizioni di reciprocità, specifiche convenzioni anche con il Ministero della difesa per l’espletamento dei medesimi compiti anche nei confronti del personale militare, compreso quello del Corpo della Guardia di finanza.

Allo scopo, quindi, di dare attuazione alla citata norma, si è proceduto ad elaborare, il testo di schema di decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza cui si riferisce la presente relazione di accompagnamento, nonché alla stipula di apposita convenzione con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, aperta all’adesione del Ministero della Difesa e della Guardia di Finanza, ai sensi del predetto art. 7 comma 5 del d.l. 101/2013.

Si premette che il decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, concernente il numero e le competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (cd. "Atto ordinativo unico del Dipartimento"), all'articolo 85, prevede, nell'ambito della Direzione centrale di sanità del medesimo Dipartimento, che la stessa assolve ai compiti di istituto relativi alle esigenze sanitarie del personale della Polizia di Stato.

Ciò posto, il presente provvedimento si compone di quattro articoli.

Nello specifico, l'**articolo 1**, rubricato "*Commissioni mediche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*", stabilisce, al **comma 1**, che sono istituite le Commissioni mediche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di prima istanza. Il **comma 2** prevede che le stesse erogano prestazioni di servizi sanitari comuni a favore del personale interessato. Il **comma 3** indica la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche le quali sono disciplinate dai successivi **articoli 2 e 3**. Il **comma 4** stabilisce gli ambiti territoriali di competenza delle Commissioni mediche, definiti con specifico allegato.

L'**articolo 2**, rubricato, "*Organizzazione*", prevede, al **comma 1**, la composizione delle predette commissioni mediche, distinguendo le funzioni di presidente da quelle di componenti, specificando, nel successivo **comma 2**, che nel caso in cui il personale da sottoporre ad accertamenti, secondo le previsioni delle Convenzioni di cui all'art. 1, appartenga al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, ovvero si tratti di personale militare o appartenente ad altra Forza di polizia ad ordinamento civile, uno dei due componenti, di cui al comma precedente, è individuato dall'amministrazione di provenienza del personale interessato e nominato secondo le modalità del proprio ordinamento. Il **comma 3** indica che, in caso di vacanze nell'organico della carriera dei funzionari medici di polizia, uno dei due componenti di ciascuna delle Commissioni mediche, di cui al comma 1, può essere individuato in un medico esterno all'Amministrazione della pubblica sicurezza, specialista in medicina legale o con esperienza almeno decennale nell'ambito della stessa Amministrazione. In ultimo stabilisce al **comma 4**, che per il loro funzionamento le Commissioni si avvalgono delle risorse umane, finanziarie e logistiche del Dipartimento della pubblica sicurezza, delle Questure presso le quali sono istituite e di quelle previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013

L'**articolo 3**, rubricato "*Modalità di avvio delle attività*", stabilisce, al **comma 1**, che le Commissioni mediche operano a decorrere dalla data della sottoscrizione della prima delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, o dalla diversa data indicata nelle medesime convenzioni.

Al **comma 2**, viene stabilita la decorrenza dell'avvio trattazione delle istanze relative sia al personale della Polizia di Stato in servizio nell'ambito territoriale di competenza, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al personale militare ovvero al personale appartenente ad altra Forza di polizia ad ordinamento civile e le modalità di trasmissione delle istanze e le relative procedure attuative, le quali sono definite dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013

L'**articolo 4**, rubricato "*Disposizioni transitorie e finali*", prevede, al **comma 1**, che i procedimenti relativi alle istanze di cui all'articolo 3, comma 1, in corso alla data di entrata in vigore ivi indicata, **per i quali sia stato già recapitato all'interessato l'invito a presentarsi agli accertamenti sanitari**, sono definiti dalle Commissioni mediche ospedaliere che ne hanno avviato l'esame, salvo quanto previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.

Il **comma 2** contiene la previsione, secondo la quale,, posta l'invarianza della spesa, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il predetto articolo, altresì, stabilisce che il provvedimento sarà sottoposto a registrazione presso la Corte dei Conti entrando in vigore dalla data di avvenuto rilascio del visto.

Schema di decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, recante disposizioni concernenti: “Attivazione delle Commissioni mediche dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”.

RELAZIONE TECNICA

La presente nota tecnica è volta a valutare gli effetti di neutralità per la finanza pubblica derivanti dal provvedimento, al fine cioè di verificare il rispetto della scelta di realizzare le misure in esso contemplate ad invarianza di spesa.

Come noto a norma del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, a decorrere dal 1 giugno 2023 le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state soppresse. Al riguardo è emersa la necessità di individuare soluzioni alternative, in grado di fronteggiare le esigenze dei bacini di utenza del personale della polizia di stato in servizio e in quiescenza, affidati agli organismi collegiali di Napoli e Firenze, in via di dismissione.

In particolare, l’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, secondo cui, al fine di un più razionale impiego delle risorse, l’Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a stipulare convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni per il relativo personale, anche attraverso l’istituzione di apposite commissioni mediche incaricate dell’espletamento dei compiti di accertamento ivi richiamati.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 1-ter del decreto-legge n. 45 del 2005, rinvia ad un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la determinazione delle competenze territoriali, dell’organizzazione e delle modalità per l’avvio delle predette Commissioni mediche.

Peraltro, l’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre, n. 125, prevede che, per assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell’ambito del comparto sicurezza e difesa, il Ministero dell’interno è autorizzato a stipulare, a condizioni di reciprocità, le predette convenzioni anche con il Ministero della difesa per l’espletamento dei medesimi compiti anche nei confronti del personale militare, compreso quello del Corpo della Guardia di finanza;

Il successivo articolo 7, comma 5, del suindicato decreto-legge n. 101 del 2013, stabilisce che alla predetta attuazione deve provvedersi nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie delle Amministrazioni interessate, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Con il presente schema di regolamento, allo scopo di dare attuazione all’articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 si è provveduto, all’istituzione di apposite Commissioni mediche, individuandone, altresì, la competenza territoriale, l’organizzazione e le modalità per l’avvio delle attività.

Nello specifico, l'**articolo 1**, rubricato "*Commissioni mediche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*", definisce, al **comma 1**, che per le finalità di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, sono istituite le Commissioni mediche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di prima istanza. Il **comma 2** prevede che le Commissioni mediche erogano prestazioni di servizi sanitari comuni a favore del personale interessato. Il **comma 3** indica la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche le quali sono disciplinate dai successivi **articoli 2 e 3**. Il **comma 4** stabilisce gli ambiti territoriali di competenza delle Commissioni mediche, definiti con specifico allegato.

Si tratta di una norma che ha una natura squisitamente ordinamentale ed è insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2**, rubricato, "*Organizzazione*", elenca la composizione delle predette commissioni mediche distinguendo le funzioni di presidente da quelle di componenti, prevedendo al **comma 2**, che nel caso in cui il personale da sottoporre ad accertamenti, secondo le previsioni delle Convenzioni di cui all'art. 1, appartenga al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, ovvero si tratti di personale militare o appartenente ad altra Forza di polizia ad ordinamento civile uno dei due componenti di cui al **comma 1** precedente è individuato dall'amministrazione di provenienza del personale interessato e nominato secondo le modalità del proprio ordinamento. Al **comma 3** viene previsto che in caso di vacanze nell'organico della carriera dei funzionari medici di polizia, uno dei due componenti di ciascuna delle Commissioni mediche può essere individuato in un medico esterno all'Amministrazione della pubblica sicurezza, specialista in medicina legale o con esperienza almeno decennale nell'ambito della stessa Amministrazione. Il **comma 4** precisa che per il loro funzionamento, le Commissioni mediche, si avvalgono delle risorse umane, finanziarie e logistiche del Dipartimento della pubblica sicurezza, delle Questure presso le quali sono istituite e di quelle previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del presente decreto

Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 4 hanno natura ordinamentale e sono insuscettibili di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda la disposizione di cui al comma 3, le eventuali convenzioni annuali, stipulate ai sensi dell'art. 7 comma 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, trovano copertura nel capitolo 2736 pg 01 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

L'**articolo 3**, rubricato "*Modalità di avvio delle attività.*", stabilisce al **comma 1**, che le Commissioni mediche di cui all'articolo 1 del presente decreto operano a decorrere dalla data della sottoscrizione della prima delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, o dalla diversa data indicata nelle medesime convenzioni.

Al **comma 2** viene stabilita la decorrenza dell'avvio delle istanze relative sia al personale della Polizia di Stato in servizio nell'ambito territoriale di competenza, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al personale militare ovvero al personale appartenente ad altra Forza di polizia ad ordinamento civile le modalità di trasmissione delle istanze e le relative procedure attuative.

La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In conclusione, è stata inserito l'**articolo 4** rubricato "*Disposizioni transitorie e finali*" che, al **comma 1**, contiene la previsione, secondo la quale i procedimenti relativi alle istanze di cui all'articolo 3, comma 1, in corso alla data di entrata in vigore ivi indicata, **per i quali sia stato già recapitato all'interessato l'invito a presentarsi agli accertamenti sanitari**, sono definiti dalle Commissioni mediche ospedaliere che ne hanno avviato l'esame, salvo quanto previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013.

Il **comma 2** stabilisce invece che, in conformità alle previsioni di cui alla norma delegante, all'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La copertura degli oneri di parte capitale, per il *Dipartimento della pubblica sicurezza*, relativi alla acquisizione delle apparecchiature informatiche, agli arredi e ai lavori di adeguamento, troveranno copertura con le risorse stanziato, rispettivamente nei capitoli **7456** pg. 05, **7490** pg. 01 e **7411** pg. 01, dello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

Relativamente agli oneri di spesa cui graveranno gli impegni per il *Dipartimento dei Vigili del Fuoco*, relativi agli arredi e ai lavori di adeguamento, troveranno copertura con le risorse stanziato, rispettivamente nei capitoli **7302** pg. 08 e **7302**, dello stato di previsione del Ministero dell'Interno